N.RG 288 / 2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ORISTANO

-

SENTENZA

Il Giudice di Pace di ORISTANO, [redacted], nella causa civile R.G. n. 288 / 2025

vertente tra

[redacted] - Avv. NORA PIRAS

-RICORRENTE-

contro

[redacted] S.P.A. (CF [redacted])
(rappresentato e difeso dall'avvocato)

-RESISTENTE-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Avente ad oggetto: risarcimento da frode.

Conclusioni per parte ricorrente che l'Ill.mo Giudice di Pace adito Voglia, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta: • accertare e dichiarare che Banca [redacted] ha

Firmato Da: MARIA CARLA CADONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2500f11c50ff2880

violato la normativa prevista dal D.lgs. n°11/2010, dall'art. 32 del GDPR e dal Codice Civile ed in particolare le regole di buona fede, correttezza, informativa, diligenza per tutte le motivazioni esposte negli atti di causa; • accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Banca [redacted] s.p.a. per la frode informatica subita dalla ricorrente "Falegnameria [redacted] s.n.c." in p.l.r. Muroni Adolfo Mario per tutti i motivi esposti negli atti di causa; • per l'effetto condannare Banca [redacted] a [redacted] .p.a. al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla "Falegnameria [redacted]." in p.l.r. [redacted] di € 8.919,21 come da fattura n°419 del 28.2.2022 in subordine € 8.652,74 come dell'importo del bonifico, per i motivi esposti in atti, o quella somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi moratori ovvero legali ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla data del reclamo proposto dal ricorrente all'ABF sino al saldo e rivalutazione monetaria dalla data dell'esecuzione del bonifico; • In via subordinata istruttoria, a modifica dell'ordinanza del 28.11.2025, si chiede, senza inversione dell'onere della prova, l'ammissione delle deduzioni istruttorie dedotte dal ricorrente e in particolare l'esperimento giudiziale, la Ctu, l'ammissione della prova testimoniale come dedotta nelle memorie in quanto rilevante e legittima.

Conclusioni per parte resistente Banca [redacted]

piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: 1) sulla base degli esposti motivi, rigettare le domande proposte da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto mandare assolta la Banca da ogni avversa pretesa; 2) in subordine, in considerazione del determinante apporto fornito dall'attore rispetto alla causazione dei fatti per cui è controversia, escludere ovvero comunque ridurre qualsivoglia risarcimento ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e/o 2, c.c. nella misura da determinarsi da parte del Giudice; 3) in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso telematicamente depositato in cancelleria in data 27 febbraio

Firmato Da: MARIA CARLA CADONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2500f1fc50ff2880

2025, la [redacted], in persona del legale rapp.te pro tempore, come sopra rappresentata, chiedeva al Giudice di Pace di Oristano, ai sensi dell'art. 318 comma 2 c.p.c., la fissazione dell'udienza di comparizione, al fine di sentire accogliere le conclusioni in epigrafe rassegnate.

In specie, la parte ricorrente esponeva di essere titolare del conto corrente n. 1000/00011212 acceso presso la Banca [redacted] di Oristano e, in data 09/03/2022 il Sig. [redacted], figlio del [redacted] autorizzato e munito di procura, eseguiva un pagamento relativo all'acquisto di legname al fornitore '[redacted]' tramite un bonifico bancario di € 8.652,74 utilizzando il conto corrente intestato all'odierna ricorrente tramite il suo dispositivo mobile, un iPhone 13 Pro, protetto da un sicuro sistema iOS, utilizzando le coordinate bancarie IT82H 01015 04800 0000 000 18384 fornite al signor [redacted] dal [redacted] Andrea, quale delegato dalla società V[redacted], con l'impegno che la fattura sarebbe stata emessa successivamente al pagamento. In data 15.3.2022, il fornitore [redacted] contattava il ricorrente sollecitando il pagamento della fattura tanto che il [redacted] si rivolgeva al suo istituto di credito per chiarimenti, apprendendo che il bonifico non era mai pervenuto a '[redacted] SRL', sebbene la contabile mostrasse correttamente l'intestazione del beneficiario, in quanto l'importo è stato dirottato a un IBAN diverso, appartenente a un altro istituto di credito estero: "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A." estraneo alla società ricorrente. Il [redacted], accortosi di essere stato vittima di un'operazione non autorizzata e di una frode informatica, nonostante i dati del fornitore fossero stati correttamente inseriti nel suo home banking della Banca [redacted], si attivava per la definizione bonaria della controversia ma l'Istituto respingeva il reclamo negandogli la refusione dell'importo, cosi come fece l'Arbitro Bancario Finanziario che, con decisione n°0012953 del 16.12.2024, rigettava il reclamo proposto dal ricorrente tramite associazione.

Firmato Da: MARIA CARLA CADONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2500f1fc50ff2880

In punto di diritto, la parte ricorrente eccepiva l'esclusiva responsabilità dell'istituto di credito e risarcimento del danno per assenza dell'obbligo informativo e violazione della normativa prevista dall'art. 11 del Dlgs. 11/2010 il quale statuisce che: "nel caso dell'avvio di un'operazione di pagamento elettronico a distanza, l'autenticazione forte del cliente applicata dai prestatori di servizi di pagamento, comprende elementi che colleghino in maniera dinamica l'operazione a uno specifico importo e a un beneficiario specifico". Nel caso di specie, tale autenticazione non risulta essere stata effettuata in quanto dalla ricevuta del bonifico si evince chiaramente l'erronea indicazione del beneficiario dell'operazione in quanto [redacted] non era titolare di alcun conto presso il "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.a.". Sul punto sia l'ABF che la giurisprudenza hanno ritenuto che la responsabilità per operazioni non autorizzate ricade sull'istituto bancario, salvo prova contraria che dimostri negligenza o frode da parte del correntista (cfr: Cass. n°17415 del 26 giugno 2024) per cui grava sull'intermediaria stessa, responsabile secondo la teoria del "contatto sociale qualificato", nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell'indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno di essersi adoperata per consentirgli l'individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato invece al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.

Ad istruzione della causa, la parte ricorrente produceva n. 13 allegati, tra cui la ricevuta del bonifico, screen shot messagistica tra [redacted] e [redacted]i, querela, disconoscimento delle operazioni di pagamento, reclamo, sollecito al reclamo, ricorso arbitrario, decisione dell'ABF e sentenze della Corte e del Tribunale, con riserva di ulteriori mezzi istruttori.

Il Giudice, visti gli artt. 318 e 281 undecies c.p.c. fissava l'udienza di

Firmato Da: MARIA CARLA CADONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2500f1fc50ff2880

comparizione delle parti, assegnando al convenuto termine di legge per la costituzione e disponendo che il ricorso e il decreto venissero notificati a cura del ricorrente.

La parte resistente Banca [redacted], nel costituirsi in giudizio, contestava la domanda di parte ricorrente sicchè infondata in fatto ed in diritto. In specie, ribadiva che la Banca, in conformità alla normativa vigente, consentiva ai propri clienti di fruire del servizio di home banking provvedendo alla loro identificazione a distanza attraverso un sistema di autenticazione forte a doppio fattore, e ciò sia per accedere al servizio, sia per trasmettere ordini di pagamento; cio' significa che, per accedere alla piattaforma online, è richiesta la combinazione di password statiche (il codice titolare e il PIN, noto solo al cliente) con una password dinamica OTP (acronimo di One Time Password, ossia di una password usa e getta a tempo generata via software dallo smartphone dei clienti, prevedendo un sistema talmente forte e sicuro che truffe quale quella qui in oggetto possono essere perpetrate soltanto con la collaborazione – ancorché inconsapevole – del cliente. Inoltre la Banca negava ogni qualsivoglia responsabilità in capo all'addebito, esponendo che dai tabulati prodotti risultava provato come l'operazione -poi disconosciuta- sia stata regolarmente convalidata con il corretto inserimento di tutte le credenziali statiche e dinamiche del sig. [redacted] (dati questi noti in via esclusiva ad esso) e, in ragione di ciò la Banca, in mancanza di malfunzionamenti o forzature della procedura di identificazione e di accesso del proprio sistema informatico e/o di anomalie operative di sorta, in adempimento degli obblighi contrattuali assunti verso il cliente, non ha potuto che dare esecuzione alle stesse operazioni, essendo queste risultate formalmente regolari e riconducibili alla volontà del correntista.

Ad istruzione della causa, produceva n. 20 allegati tra i quali il contratto My Key, il certificato internet banking, l'estratto sezione sicurezza sito [redacted] le varie tracciature informatiche; l'analisi operazione disconosciuta, il modulo di disconoscimento e la querela; Decisioni

Firmato Da: MARIA CARLA CADONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2500f1fc50ff2880

dell'ABF e sentenze.

All'udienza di prima comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e, in particolare, la parte ricorrente, nel contestare il contenuto della comparsa, precisava che – contrariamente a quanto affermato dall'Istituto di Credito – il [redacted], all'atto dell'operazione, ha correttamente digitato l'Iban dell'azienda V[redacted], fornitogli dal signor [redacted] via Watshapp, mentre l'Iban al quale è stato recapitato l'importo è completamente diverso da quello digitato.

Nel corso dell'istruzione della causa, la parte ricorrente deduceva prova testimoniale e CTU, insistendo per la loro ammissione ma il Giudice, ritenuto che le circostanze ivi dedotte non costituivano oggetto di contestazione, no ne disponeva l'ammissione, ritenuto che le prove documentali fossero sufficienti per ritenere la causa matura per la decisione.

La causa, infatti, documentalmente istruita, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 01 aprile 2026, all'esito delle note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione della responsabilità degli istituti di credito in caso di operazioni fraudolente è oggetto di un'intensa elaborazione giurisprudenziale, posto che la fiducia nel circuito dei pagamenti digitali, sempre più centrale nell'economia moderna, dipende in larga misura dalla certezza che esistano meccanismi di tutela efficaci contro le frodi. Il quadro normativo e giurisprudenziale che si è delineato negli ultimi anni pone un principio chiaro: la responsabilità della banca non è residuale o eccezionale, ma costituisce la regola generale in caso di operazioni non autorizzate. Gli istituti di credito, in quanto operatori professionali che gestiscono servizi di pagamento, sono chiamati ad adottare i più elevati standard di sicurezza e a rispondere dei danni subiti dai clienti, salvo che riescano a dimostrare circostanze molto specifiche che escludano la loro responsabilità.

Firmato Da: MARIA CARLA CADONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2500f1fc50ff2880

In caso di bonifici fraudolenti, qual è il caso di specie, la responsabilità della banca è una precisa obbligazione giuridica di natura contrattuale, derivante direttamente dal rapporto di conto corrente e dai servizi di pagamento che la banca si è impegnata a fornire al cliente (Tribunale di Napoli, sentenza n. 3316 del 20 marzo 2024; Cass. Civ., Sez. 1, n. 23683 del 04-09-2024 e Cass. Civ., Sez. 3, n. 9721 del 26-05-2020). Tale principio fondamentale trova il suo fondamento normativo nell'art. 1218 c.c., che regola la responsabilità contrattuale del debitore. Secondo tale disposizione, quando la banca non esegue correttamente le operazioni di pagamento o non adotta le misure di sicurezza necessarie a proteggere il cliente dalle frodi, si configura un vero e proprio inadempimento contrattuale. La conseguenza è l'obbligo di risarcire il danno subito dal correntista, a meno che l'istituto non riesca a dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da una causa a lui non imputabile. Si tratta quindi di un sistema in cui la presunzione opera a favore del cliente, spettando alla banca l'onere di provare circostanze liberatorie molto specifiche. Al centro di questo sistema di responsabilità si colloca il principio della diligenza del bonus argentarius, espressione latina che indica "*l'accorto banchiere*". Questo concetto, elaborato dalla giurisprudenza nel corso dei decenni, impone agli istituti di credito un livello di attenzione, prudenza e professionalità superiore rispetto a quello richiesto al debitore ordinario. La banca, in quanto operatore professionale, è tenuta a un elevato grado di professionalità, attenzione e prudenza nell'esercizio della sua attività (Cass. Civ., Sez. 3, n. 12050 del 03-05-2024). Tale diligenza qualificata, prevista dall'articolo 1176 comma 2 del codice civile, si estende a ogni tipo di atto o operazione bancaria e richiede che l'istituto predisponga ogni mezzo idoneo a evitare eventi pregiudizievoli comunque prevedibili (Cass. Civ., Sez. 3, n. 12050 del 03-05-2024). Non è sufficiente che la banca adotti generiche misure di sicurezza standard, ma è necessario che tali misure siano costantemente aggiornate per far fronte all'evoluzione delle tecniche di frode. La finalità è

Firmato Da: MARIA CARLA CADONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2500f1fc50ff2880

quella di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema bancario e la tutela del risparmio, come sancito dall'articolo 47 della Costituzione (Cass. Civ., Sez. 3, n. 12050 del 03-05-2024; Tribunale di Trieste, Sentenza n.704 del 25 Luglio 2024).

La responsabilità della banca opera indipendentemente dalla specifica modalità con cui la frode è stata perpetrata; che si tratti di phishing via email, di smishing tramite SMS, di vishing attraverso telefonate fraudolente, o di altre forme ancora più sofisticate di truffa informatica, il principio rimane immutato: la banca risponde dell'inadempimento salvo che dimostri circostanze liberatorie molto precise e rigorose.

In merito alla distribuzione dell'onere probatorio tra cliente e banca in linea generale, il cliente è tenuto a provare la fonte del proprio diritto, ovvero il contratto con la banca, e l'esecuzione dell'operazione non autorizzata, mentre quello della Banca deve dimostrare che il pagamento sia stato autorizzato dal cliente, né che stesso abbia agito con dolo o colpa grave, unici presupposti che, ai sensi dell'art. 10 e ss. Del Dlgs 11/2010, gli consentono l'esonero da responsabilità (in tal senso Cass. Civ., Sez. 1, n. 23683 del 04-09-2024).

Nel caso di specie, la Banca si è limitata a produrre i log informatici e a richiamare l'astratto funzionamento del sistema di autenticazione forte, senza tuttavia fornire la prova che l'operazione sia stata consapevolmente autorizzata dal cliente; la mera circostanza che il pagamento sia stato tecnicamente eseguito tramite le credenziali e il dispositivo in uso al cliente, non equivale a dimostrare l'autorizzazione, soprattutto in presenza di un contesto di frode informatica che ha consentito a terzi di operare all'insaputa dell'intestatario del conto (cfr: sent. 32/26 GdP Empoli).

Infatti, l'art. 10 sopra richiamato, testualmente recita: " qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita, o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata,

Firmato Da: MARIA CARLA CADONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2500f1fc50ff2880

correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti". La norma è chiara e inverte l'onere della prova, in quanto spetta alla Banca provare che il sistema di autenticazione era sicuro e non vulnerabile e che non ci sono stati malfunzionamenti o inconvenienti nelle procedure.

Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto, dal momento che, contrariamente a quanto affermato dall'Istituto, risulta documentalmente provato come il signor [redacted] abbia eseguito il bonifico all'iban corrispondente alla ditta [redacted], indicatogli dal signor [redacted], collaboratore della società fornitrice Varoli, nel corso di uno scambio di messagistica e, non appena accortosi della truffa consistente nel fatto che il bonifico era stato dirottato su un altro conto del tutto sconosciuto, ha tempestivamente allertato la Banca. L'istituto di credito, infatti, è responsabile della corretta esecuzione del bonifico ed era tenuta a verificare l'anomalia del codice Iban, del destinatario del bonifico (conto corrente "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A."), la corrispondenza tra l'intestazione del conto e il titolare del conto corrente. A conforto di quanto accertato, si evidenzia come il Tribunale di Roma con la sentenza del 7 dicembre 2024 e la Suprema Corte, con la recente sentenza n°17415 del 26 giugno 2024 hanno rilevato che la medesima banca ha già subito diversi altri attacchi informatici e non si è adeguata alle norme di protezione relative all'autenticazione forte sopra citata.

Da ultimo, ma non per questo meno degno di nota, la banca ha altresì omesso di attivare il servizio di c.d. sms alert o assimilabili in aperta violazione dei doveri di protezione dell'utente e dell'obbligo informativo gravante sull'intermediario. Sul punto da una semplice verifica su un qualsiasi home banking della Banca I[redacted] si può accertare che il sistema normalmente blocca il bonifico con un alert, evitando il pagamento: "la tua operazione è stata bloccata per motivi di sicurezza" che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione in quanto, si ribadisce, all'atto

Firmato Da: MARIA CARLA CADONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2580f1fc50ff2880

del trasferimento del denaro, il numero di Iban non corrispondeva a quello effettivamente digitato.

Per le esposte ragioni, la domanda viene accolta e le spese, come in dispositivo liquidate, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:

Accertata la fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente, sicchè fondata in fatto ed in diritto, per l'effetto;

- Condanna Banca [redacted] s.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla "Falegnameria [redacted] in p.l.r. [redacted], nella misura di € 8.919,21 come da fattura n°419 del 28.2.2022, oltre interessi legali a decorrere dalla data del reclamo proposto dal ricorrente all'ABF sino al saldo;
- Condanna la Banca [redacted] a rifondere alla parte ricorrente falegnameria [redacted], le spese di costituzione e difesa che si liquidano in € 2.090 per compensi ex DM 147/22, oltre R.F. al 15%, Iva e Cpa come per legge, se dovuta.

Così deciso in ORISTANO il 10-09-2026

Il Giudice di Pace

Dott. [redacted]

Firmato Da: MARIA CARLA CADONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2500f1fc50ff2880